

(N. 1856-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1951

Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativi scambi di note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti commerciali tra l'Italia e la Bulgaria, regolati da normali convenzioni, risalgono al 1921, ma il primo importante trattato di Commercio e di Navigazione fu stipulato tra l'Italia e la Bulgaria il 30 luglio 1934; esso regolava i rapporti doganali tra i due Paesi, sulla base della clausola della Nazione più preferita. Questo Trattato

conteneva inoltre una lista di dazi speciali, convenzionati dall'Italia a favore dell'Ungheria.

Nel 1949, cioè quando è entrata in vigore la nuova tariffa doganale basata quasi essenzialmente sui precisi valori delle merci e con una nomenclatura molto estesa e relativa ai più recenti progressi tecnici, si prospettò la necessità della revisione di tutti gli Accordi tariffari

internazionali che ancora restavano in efficienza dopo la guerra e tra questi anche quello con la Bulgaria.

Ma l'iniziativa italiana non fu coronata da successo per cui si dovette denunciare la decadenza del Trattato stipulato nel 1934, nonchè tutti gli Accordi complementari successivi stipulati tra l'Italia e la Bulgaria.

È opportuno rilevare che questa denuncia degli Accordi si è imposta soprattutto per esigenze tecniche e cioè per il fatto che l'Italia stava per adottare una tariffa con dazi applicabili sul valore delle merci e quindi non poteva mantenere speciali vincoli tariffari concordati sulla base dei dazi specifici. Inoltre il provvedimento era stato determinato da altre difficoltà relative alla diversa portata e al contenuto delle singole voci tariffarie. Quindi la denuncia del Trattato non era stata determinata da motivi politici, ma soltanto da esigenze di carattere tecnico.

La denuncia venne effettuata il 28 febbraio 1950 ma ebbe esecuzione soltanto il 31 maggio 1950 perchè il Trattato prevedeva che l'effettuazione della denuncia potesse aver luogo soltanto con preavviso di tre mesi. Comunque si iniziarono immediatamente nuove trattative che portarono ad accordi firmati a Sofia il 19 dicembre 1950 con la definitiva conclusione di un *Protocollo doganale* che regola intanto, sia pure provvisoriamente, i rapporti doganali tra i due Paesi.

Codesto Protocollo forma oggetto del presente disegno di legge del quale, onorevoli senatori, si chiede la vostra approvazione.

Il Protocollo è composto di sei articoli; i primi tre riaffermano la dichiarazione della clausola del reciproco trattamento della Nazione più favorita, con tutte le condizioni ed estensioni che normalmente figurano in trattati di codesto genere; su questo l'accordo tra i due Paesi è completo.

Meno facile e più discussa è stata la compilazione dell'articolo 4, perchè in esso sono indicate alcune eccezioni che si staccano dalla norma generale riguardante la Nazione più preferita. Nell'articolo 4 infatti sono indicate le agevolazioni accordate da una delle parti agli Stati limitrofi per facilitare il relativo traffico di frontiera. Poi sono precisati i benefici che possono derivare da una unione doganale in pre-

cedenza conclusa o che possa essere conclusa in avvenire. Infine si accordano agevolazioni ad una delle due parti che abbia accordato, o possa accordare in avvenire, facilitazioni a territori aventi uno statuto giuridico speciale ma riconosciuto internazionalmente, oppure a territori affidati ad una delle parti in amministrazione fiduciaria.

Le prime agevolazioni rientrano tra quelle previste negli Accordi che contengono le clausole della Nazione più preferita, mentre le ultime sono state precisate per escludere da codesto trattamento speciali regimi doganali, accordabili a favore di merci provenienti da Trieste e dalle vecchie colonie italiane. Tra queste eccezioni sono contemplati anche gli Accordi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, e tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano. È evidente che queste eccezioni hanno una importanza più formale che sostanziale.

L'articolo 5 del Protocollo si riferisce a questioni procedurali e fissa la data di applicazione degli accordi in via provvisoria al 19 dicembre 1950. Infine l'articolo 6, richiamandosi ad una clausola che esisteva già nel vecchio Trattato, stabilisce che le parti si riservano la facoltà di denunciare il protocollo previo avviso di tre mesi.

A completamento delle norme stabilite nel Protocollo stesso i Governi dei due Paesi hanno assunto l'impegno di definire con successivi accordi altre eccezioni che potessero sorgere nel corso della durata del Protocollo stesso, sempre relativamente a impegni di materia doganale. Questa riserva è stata prospettata nell'eventualità di accordi di carattere regionale e quindi regolati da organismi di carattere internazionale, come, ad esempio, quegli eventuali problemi doganali che fissassero impegni speciali per l'Italia nella sua partecipazione ad intese come quella della « comunità europea del carbone e dell'acciaio ». La stessa cosa potrebbe accadere per la Bulgaria in eventuali impegni di carattere regionale.

Complessivamente il Protocollo che è sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli senatori, ristabilisce una certa normalità di rapporti commerciali e doganali suscettibili di miglioramento e perciò meritano la nostra approvazione.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e gli scambi di note conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambi di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.